

Piano di recupero di iniziativa pubblica in loc. Spirito Santo di proprietà Comune di Cortona. Proroga validità titolo abilitativo.

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2004 venne adottato, ai sensi dell'art.40 commi 3-7 della L.R.T. n.5/95, il piano di recupero, in loc.Spirito Santo di proprietà del Comune di Cortona;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2004 venne approvato il suddetto P.D.R.;

che l'efficacia per 10 anni del P.d.R. in loc.Spirito Santo di proprietà del Comune di Cortona decorreva dal momento della pubblicazione nel BURT, vale a dire dal 01/12/2004;

richiamato l'art. 30 – bis della L. n. 98/2013 (decreto del fare), che proroga di tre anni il termine di validità (nonché i termini di inizio e fine lavori) nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, stipulati sino al 31 dicembre 2012;

Riconosciuto legittimo applicare la proroga triennale prevista dall'art.30, comma 3bis della legge n.98/ 013 anche ai piani di recupero oltre che alle convenzioni di lottizzazione;

Dato atto, che, ad oggi, il Piano di Recupero in oggetto non risulta essere completamente attuato a causa della complessità degli interventi da realizzare, e che a titolo esemplificativo, ancora risultano da completare: parziale realizzazione percorsi di risalita anche del tipo meccanizzato, terminal bus con sosta breve, centro servizi per il traffico e per la città e riqualificazione ambientale dell'area;

Visto l'interesse generale alla ripresa economica nel giusto temperamento con quello più locale, pur sempre pubblico, di una corretta tutela dei valori ambientali e paesistici assicurata dal completamento di opere già a suo tempo assentite per evitare potenziali situazioni di degrado urbano che potrebbero verificarsi con il passare degli anni e scaturenti da una non completa attuazione del piano;

Che, inoltre, la forte instabilità economica finanziaria dell'Italia ha contribuito ad accentuare le difficoltà operative degli enti e ha rappresentato un serio ostacolo per una corretta programmazione degli investimenti di natura pubblica, infatti il progressivo irrigidimento dei vincoli imposti dal PSI ha condizionato, e continuerà a condizionare, e la dinamica gestionale dei singoli Enti, portandoli ad un continuo rinvio dell'attivazione di qualsiasi nuovo investimento (a prescindere dalla copertura finanziaria dello stesso);

Verificato al tempo stesso, il permanere dell'interesse pubblico all'attuazione di dette opere per la pubblica collettività;

che, pertanto, si rende necessaria una proroga della validità del piano di recupero di iniziativa pubblica in loc. Spirito Santo di proprietà Comune di Cortona, per altri cinque anni oltre la proroga prevista dalla normativa di cui all'art.30 – bis della L. n. 98/2013 (decreto del fare), per cui per un totale di anni 8;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif.,

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO del permanere dell'interesse pubblico all'attuazione degli interventi di cui al Piano di Recupero approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2004, sito in loc.Spirito Santo di proprietà del Comune di Cortona;

DI PRENDERE ATTO , altresì della situazione di difficoltà in cui operano al momento gli enti locali ,i quali si vedono costretti ad un continuo rinvio di qualsiasi nuovo investimento (a prescindere dalla copertura finanziaria dello stesso);

DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in premessa, l'interesse pubblico alla proroga dei termini di validità del P.d.R in Loc.Spirito Santo di Cortona;

DI DARE ATTO che il piano di recupero è prorogato ope legis ai sensi dell' art. 30 – bis della L. n. 98/2013 (decreto del fare) fino al 01/12/2017;

DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in premessa, un ulteriore periodo di proroga dei termini di validità del P.d.R in Loc. santo Spirito di ulteriore cinque anni e vale a dire fino al 01.12.2022;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.